



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE - COSAP**

Approvato con deliberazione C.C. n. 70 del 20/12/2011

Modificato con deliberazione C.C. n. 37 del 08/05/2014

INDICE
PARTE PRIMA
NORME GENERALI

- ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE
- ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 - DEFINIZIONI
- ART. 4 - TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI E DURATA
- ART. 5 - OGGETTO DEL CANONE
- ART. 6 - SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE
- ART. 7 - OCCUPAZIONI D'URGENZA
- ART. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE
- ART. 9 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- ART.10 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI ALIMENTI E BEVANDE
- ART.11 - LIMITI DELLE OCCUPAZIONI

PARTE SECONDA
PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI
CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- ART. 12 - DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART. 13 - ISTRUTTORIA - RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
- ART. 14 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 15 - REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
- ART. 16 - RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE
- ART. 17 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE/ AUTORIZZAZIONE
- ART. 18 - CONCESSIONE /AUTORIZZAZIONE PER SUBENTRO
- ART. 19 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
- ART.20 - ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

- ART. 21 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE
- ART. 22 - COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE
- ART. 23 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE'
- ART. 24 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE
- ART.25 - CRTITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

PARTE QUARTA
AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO
- SANZIONI - DIFFIDA AD ADEMPIERE -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - RIMBORSI
- NORME FINALI - ENTRATA IN VIGORE

- ART. 26 - AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI
- ART. 27 - ESENZIONI
- ART. 28 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
- ART. 29 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E STAGIONALI
- ART. 30 - SANZIONI
- ART. 31 - DIFFIDA AD ADEMPIERE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
- ART. 32 - RIMBORSI
- ART. 33 - NORME FINALI
- ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE
- ALLEGATO "A"
- ALLEGATO "B"

PARTE PRIMA NORME GENERALI

Art. 1 - Istituzione del Canone

A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'art. 63 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. In particolare vengono disciplinate:

- le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
- la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
- le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
- le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
- la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
- i rimborsi e le relative procedure.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere:

a. Per occupazione la disponibilità ottenuta o la presa di possesso, da parte di un soggetto pubblico o privato, di una porzione di un'area o di una strada comunale, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitativo individuato a norma del Codice della Strada, o suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico;

b. Per "suolo pubblico" si intende quello appartenente al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, dei relativi spazio soprastanti o sottostanti il suolo comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati oppure di un'area privata soggetta a servitù di passaggio pubblico;

c. Per "concessione" o "autorizzazione" il provvedimento amministrativo con il quale si consente l'occupazione dei beni indicati all'art.5 del presente regolamento. Il provvedimento amministrativo disciplina le modalità ed i tempi dell'occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e determina il canone di occupazione del suolo pubblico;

d. Per "concessionario" il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto il provvedimento per effettuare legittimamente l'occupazione;

e. Per "canone" l'importo che il concessionario deve pagare per la disponibilità – annua o giornaliera – dell'area o dello spazio pubblico;

f. Per "indennità" la somma dovuta per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, in base all'art. 63, comma 2, lett. g) del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446.

Art. 4 - Tipologia delle occupazioni e durata

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno. Ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero le frazioni di anno.

2. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o

concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno anche se ricorrenti.

3. Sono "stagionali" le occupazioni temporanee realizzate dagli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande come precisato all'art.10 del presente regolamento.

Art. 5 - Oggetto del Canone

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.

4. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

5. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie, a giorno o a fascia oraria/ mq. e/o lineare.

6. Le occupazioni stagionali sono quelle definite nel presente regolamento all'art. 10; sono assoggettate a canone nella misura prevista per la specifica tipologia, a giorno o a fascia oraria/ mq. e/o lineare. Il periodo stagionale è determinato dal presente regolamento dal 1° Aprile al 30 Ottobre di ogni anno.

Art. 6 - Soggetti obbligati al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.

2. Se la concessione o l'autorizzazione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido fra loro.

3. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'Amministratore pro-tempore del condominio medesimo, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'Amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente la sua nomina entro 15 giorni dalla stessa.

4. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscano in tutto o in parte dell'occupazione.

5. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il Canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parte uguale dai titolari delle licenze.

6. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.

Art. 7 - Occupazioni d'urgenza

1. Per "occupazione d'urgenza" si intende quella effettuata senza aver prima ottenuto il rilascio di concessione o autorizzazione, motivata come segue:

a. far fronte a gravi situazioni d'urgenza e/o d'emergenza;

b. quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio;

c. ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione dei lavori urgenti.

Le fattispecie di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono essere rappresentate a mezzo idonea certificazione rilasciata da tecnico professionista abilitato.

La concessione o autorizzazione verrà rilasciata successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.29 e

- ss. Del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. Modifiche ed integrazioni;
- b. dare immediata e formale comunicazione alla Polizia Locale via fax, email, a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata, affinché quest'ultima proceda, oltre a quanto di sua competenza ad inoltrare la comunicazione all'ente gestore del canone competente alla procedura, il quale provvederà alla successiva comunicazione all'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
- c. presentare la domanda all'ente gestore di cui al punto b) per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
- d. sostenere tutte le eventuali spese conseguenti all'esecuzione dell'intervento richiesto
- 3.** L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1. In difetto, ricorreranno le previsioni di cui al successivo art. 8.

Art. 8 - Occupazioni abusive

- 1.** Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 2 o per accertata inesistenza dei requisiti d'urgenza e/o d'emergenza.
- 2.** Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un termine perentorio per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
- 3.** Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.
- 4.** Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazione abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, salvo prova contraria.

Art. 9 - Commercio su aree pubbliche

- 1.** Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta alla Polizia Locale.
- 2.** Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio su aree pubbliche sono effettuate dalla Polizia Locale a mezzo di propri incaricati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 3.** Per le occupazioni di cui al comma 2, la quietanza del pagamento del canone di concessione, da effettuarsi con il versamento diretto equivale a provvedimento di concessione ad occupare il suolo pubblico.
- 4.** I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
- 5.** E' vietato ai titolari di detti posteggi manomettere in alcun modo il suolo occupato senza concessione del Comune.
- 6.** Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche o che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, fino ad un massimo di 60 minuti, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 10 - Occupazioni di suolo pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

- 1.** Sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali, può essere autorizzata l'occupazione di suolo pubblico, per la posa di pedane, tavoli e sedie, tende e simili, strumentali all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che l'occupazione non determini intralcio e pericolo per la circolazione veicolare e pedonale.
- 2.** Sulle strade urbane di scorrimento è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale.
- 3.** L'occupazione di marciapiedi, da parte di chioschi, edicole o di altre installazioni, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni di almeno 2 m.
- 4.** Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, può essere comunque ammessa l'occupazione dei marciapiedi, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
- 5.** Le occupazioni realizzate con tavoli e sedie all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono considerate occupazioni temporanee; le stesse realizzate con strutture fisse quali gazebo, pedane, fioriere, vasi ecc. che delimitano l'area di occupazione sono considerate stagionali se richieste nel periodo aprile-ottobre, sono considerate permanenti se richieste per tutto l'anno.
L'esercente al di fuori del periodo stagionale può richiedere l'occupazione temporanea per un periodo non superiore a 30gg.
- 6.** L'occupazione permanente di cui al punto 5) può essere concessa solo a condizione che non interferisca con la viabilità pedonale e veicolare.
- 7.** Resta inteso che tutte le occupazioni di suolo pubblico conservano carattere di precarietà. Più precisamente, le stesse occupazioni possono essere revocate in qualsiasi momento, al verificarsi di esigenze di pubblica utilità, nonché per ragioni di ordine pubblico.
- 8.** Presupposto indispensabile per ottenere la concessione è la titolarità della licenza di pubblico esercizio, nel rispetto delle specifiche normative di riferimento.
- 9.** In ogni caso, non può essere concessa l'occupazione permanente con tavoli, sedie e/o altri manufatti, all'esterno dei pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, nel caso in cui dalle occupazioni possa conseguire pericolo per la sicurezza delle persone.
- 10.** Al fine della migliore fruizione del servizio, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in sede di rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico, dovranno essere garantite l'ubicazione e le metrature più idonee, compatibilmente, quindi, con gli altri e diversi interessi pubblici e nel rispetto, oltre che, principalmente, delle norme in materia di circolazione stradale, delle norme di igiene, di impatto acustico e ambientale (decoro).
- 11.** Le occupazioni di suolo pubblico con strutture, anche amovibili, oltre ai necessari pareri di rito ed al preventivo atto di concessione, richiedono l'acquisizione dei titoli necessari, da parte degli uffici competenti (DIA, parere igienico sanitario ed altro).
- 12.** Nell'utilizzo di pertinenze esterne di pubblici esercizi (sia per le caffetterie sia per gelaterie, nonché per esercizi di ristorazione), ubicate in prossimità di assi viari destinati alla circolazione di traffico veicolare, la separazione delle zone di somministrazione degli alimenti dovrà essere costituita da pannelli divisorii di altezza non inferiore a mt. 1,5 e non da semplice, fioriere, siepi e/o tende.
- 13.** L'occupazione di superficie esterna con strutture fisse o mobili, costituendo ampliamento della superficie di somministrazione è, di conseguenza, soggetta a comunicazione al competente ufficio comunale e all'ASL, competente per territorio.
- 14.** Per l'occupazione di suolo pubblico, nel periodo stagionale (aprile - ottobre), ai fini della tutela della quiete dei residenti, è comunque fatto obbligo di cessare il servizio di somministrazione all'esterno del locale alle ore 24. Il predetto limite orario potrà essere derogato solo nel caso di esercizi situati ad una congrua distanza dall'abitato.
- 15.** Con la sospensione del servizio di somministrazione è fatto obbligo al titolare dell'attività di ritirare tavoli e sedie, ovvero di accumulare le stesse, al fine di impedire che l'utenza si intrattenga negli spazi dell'occupazione, oltre l'orario consentito e nelle ore di chiusura dell'esercizio.

Art. 11 Limiti delle occupazioni

- 1.** Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento.
- 2.** Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati. In ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- 3.** All'interno delle piazze o parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli accorgimenti prescritti in concessione.

PARTE SECONDA PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 12 - Domanda di concessione o autorizzazione

- 1.** Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al competente Ufficio Comunale almeno 35 gg. prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
- 2.** La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune e contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché ad eventuali condizioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
- 3.** la domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione, ad esempio da disegno illustrativo dello stato di fatto, delle dimensioni della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
- 4.** In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta.

Art. 13 – Istruttoria - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Termine di definizione del procedimento amministrativo:

a) Le domande di occupazione "temporanea" di suolo pubblico sono assegnate al Responsabile del Settore Entrate-Pubbliche affissioni il quale, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione provvede all'acquisizione dei competenti pareri tecnici. Le domande di occupazione temporanea per circhi, giostre, spettacoli viaggianti nonché quelle degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per la posa di tavolini, sedie, pedane, fioriere, gazebi, chioschi ecc. all'esterno degli esercizi stessi, sono assegnate al Responsabile S.U.A.P.

b) Le domande di occupazione "permanente" e "temporanea" di suolo pubblico (es: impianti pubblicitari, distributori automatici, contenitori di riviste ecc, installazione di tende e strutture varie) ove è prevista anche la presentazione di una D.I.A, sono assegnate al Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio e Polizia Locale, il quale acquisiti i pareri competenti provvede al rilascio dell'autorizzazione/concessione.

c) Il rilascio della concessione deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico.

d) Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; in caso di spedizione, a mezzo servizi postali, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della domanda risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

2. Procedimento amministrativo:

a) Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

b) Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 11, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

c) L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

d) La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

e) Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti ove, per la particolarità dell'occupazione si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

3. L'autorizzazione/ concessione deve contenere:

a) Gli elementi identificativi della concessione.

b) Le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione.

c) La durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione.

d) Il canone dovuto.

4. Rilascio della concessione:

a) Il provvedimento di concessione/autorizzazione, è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, previo pagamento del canone dovuto e dei seguenti oneri:

- eventuali spese di sopralluogo
- eventuale deposito cauzionale

b) Il deposito cauzionale è determinato per un importo pari al 20% del canone di occupazione temporanea del suolo pubblico, con un minimo di € 51,65. La cauzione, da versare nei modi previsti dalla legge, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 90 giorni dalla data di verifica da parte del Settore Polizia Locale della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

c) La concessione può essere autorizzata con apposita deliberazione della Giunta Comunale, qualora la richiedano l'importanza e la durata dell'occupazione. Se la concessione comporta la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

d) Il provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà essere sempre esposto, sotto comminatoria di revoca.

Art. 14 Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste;
- f) di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti.

Art. 15 - Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.

2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati.

Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.

3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.

4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione.

5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

Art. 16 - Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento.

Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.

4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penali e interessi di cui all'art.30 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

Art. 17 - Decadenza della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio Comunale competente, nei seguenti casi:

- a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
- b. in caso di mancato pagamento del Canone;
- c. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
- d. mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- e. la dichiarazione di fallimento del concessionario per le occupazioni concesse per l'esercizio di attività imprenditoriale.

2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 18 - Concessione/autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di subentro all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 12. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza dei relativi diritti al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del

Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 19 - Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio Comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 12 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.

2. La domanda di cui al comma 1° dovrà essere prodotta almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.

3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

Art. 20 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Il Servizio Entrate cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione concessa ed il canone dovuto.

2. Il Responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione/concessione avrà cura di trasmettere l'atto amministrativo, redatto e sottoscritto in duplice copia, al Servizio Entrate che provvederà alla consegna al richiedente solo dopo avere verificato la regolarità del canone dovuto.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- classificazione delle strade;
- entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- durata dell'occupazione;
- coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività svolte dai titolari delle concessioni.

2. La determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti e temporanee viene approvata annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Per gli anni successivi la tariffa di base è aggiornata e adeguata entro i termini di approvazione del bilancio comunale di previsione ed il relativo provvedimento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce il provvedimento.

Qualora tale aggiornamento non venga deliberato nei termini previsti si intendono automaticamente prorogate le tariffe dell'anno precedente.

Art. 22 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione (CE) è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione e non può essere in ogni caso inferiore a 0,5 e

superiore a 1,5. I vari coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività dei titolari delle concessioni sono indicati nell'Allegato A) del presente regolamento.

Art. 23- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento (Allegato B), in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

Art. 24 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

- **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

La misura della tariffa base prevista per categoria va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE). L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

- **OCCUPAZIONI TEMPORANEE E STAGIONALI**

La tariffa base prevista a giorno va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica. L'importo così ottenuto va ripartito in funzione della durata di occupazione e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per i giorni di occupazione.

2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.

3. Sono assoggettati al canone di occupazione tutti i tipi di passi carrabili ed accessi alle proprietà private, costituiti secondo quanto previsto dalle disposizioni del Codice della Strada (art. 22 del D. Lgs.vo 30/04/92 n. 285) e del suo Regolamento di esecuzione (art. 46 del relativo Regolamento di esecuzione e successive modificazioni).

L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla disponibilità della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli – cose mobili – in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso alla proprietà – al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

4. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

5. L'importo minimo, al di sotto del quale il canone per l'occupazione, sia temporanea che permanente, non è dovuta, è fissato a € 2,59.

Art. 25 - Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa prevista dall'art. 18 comma 1 lettera f del D.lgs. 488/99 per ciascun utente, tenendo conto del numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. Gli importi determinati per le occupazioni summenzionate sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è

versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo c.c. postale intestato alla Tesoreria del Comune.

PARTE QUARTA
AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI - MODALITA' E TERMINI DI
PAGAMENTO – SANZIONI – DIFFIDA AD ADEMPIERE –INGIUNZIONE DI
PAGAMENTO – RIMBORSI – NORME FINALI – ENTRATA IN VIGORE

Art. 26 - Agevolazioni – Riduzioni

1. Il canone, come determinato dall'art. 23 comma 1 del presente regolamento, è ridotto: occupazioni temporanee

- per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, dell'80%;
- per le occupazioni realizzate per finalità culturali, dell'80%;
- per le occupazioni realizzate per finalità sportive, dell'80%;
- per le occupazioni realizzate da cooperative di portatori di handicap, ONLUS e di giovani disoccupati, al 10%;
- per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq, e fino a 1.000 mq, e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate, dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato, dell'80%;
- per le occupazioni realizzate saltuariamente per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di fiere o da parte di coloro che richiedono l'assegnazione giornaliera del mercato (spuntisti), del 40%;
- per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, del 50%;
- le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
- per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia del 50%;
- per le occupazioni poste in essere con trabattelli o impalcature finalizzate ad interventi edilizi per la posa di isolamenti termici dell'involucro esterno degli edifici del 50%

Art. 27 – Esenzioni

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap quando il proprio nucleo familiare sia concessionario dell'occupazione;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- e) balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile;
- f) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci entro il limite di 60 minuti;

- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- h) le aree cimiteriali;
- i) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- j) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore ad un'ora;
- k) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- l) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, celebrative, politiche, religiose, assistenziali ed Enti che non perseguono fini di lucro, non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore; qualora le manifestazioni, di cui al presente comma prevedano per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, anche attività di vendita o somministrazione, il canone è ridotto dell'80%;
- m) commercio ambulante itinerante, per soste fino a sessanta minuti;
- n) occupazione occasionale di aree non eccedenti i 10 mq., effettuata da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico;
- o) occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale;
- p) occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- q) occupazioni realizzate con rastrelliere od altre attrezzature per il deposito di biciclette;
- r) occupazioni realizzate con autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli spazi a ciò destinati dal Comune;
- s) occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate da parte del gestore del servizio di raccolta smaltimento rifiuti;
- t) la Giunta può disporre esenzioni o riduzioni del canone dovuto per occupazioni temporanee qualora queste siano patrocinate dal Comune.
- u) Le occupazioni effettuate con cartelli pubblicitari collocati su aree verdi, oggetto di specifica convenzione di sponsorizzazione e concessione, per la manutenzione e la conservazione delle stesse.

Art. 28 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

- 1.** Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare indipendentemente dalla data di rilascio della concessione.
- 2.** Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3.** Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato in autoliquidazione entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
- 4.** Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune n. 28488203 intestato al "COMUNE DI NOVATE MILANESE", o presso la Tesoreria Comunale previo rilascio di apposita reversale.
- 5.** Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in quattro rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo ecceda l'importo di € 258,23.

Art. 29 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee e stagionali

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dall'art. 28 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

Art. 30 – Sanzioni

1. Per l'omesso versamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone dovuto.
2. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento protratto oltre 60 giorni dalla data stabilita per il versamento.
3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 50 % nel caso di versamento del canone entro il termine di cui al comma 2.
4. Alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 100%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
Si applicano inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione dell'indennità e delle sanzioni di cui sopra.
5. In caso di omesso pagamento si applicano, oltre alle sanzioni previste, gli interessi legali.
6. La sanzione è irrogata dal Responsabile dello specifico procedimento.
7. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora, egli si sia conformato a indicazioni contenute negli atti normativi riguardanti la gestione ed applicazione del canone di occupazione suolo pubblico successivamente modificate da provvedimenti dell'Amministrazione Finanziaria con decorrenza dalla data di efficacia dell'atto stesso.

Art. 31- Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento

1. Il Responsabile del procedimento effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art.30 per quanto riguarda le occupazioni abusive.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva.

Art. 32 – Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento o da quando è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli

interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.

4. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998.

5. Nessun rimborso sarà dovuto in caso di rinuncia dell'atto di concessione o autorizzazione da parte del concessionario, se non anticipatamente alla data di inizio dell'occupazione.

Art. 33 - Norme Finali

1. I canoni delle concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono adeguati d'ufficio in ragione delle tariffe stabilite annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

2. Per tutto quanto non esplicitato nel presente Regolamento si fa specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 34 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento che consta di n. 34 articoli entra in vigore il 1° gennaio 2012 sostituendo ed abrogando integralmente il vigente Regolamento approvato con C.C. n. 152 del 21/12/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE - COSAP

Allegato A)

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA

TIPOLOGIA ATTIVITA'	coefficiente al	Cat
mercato, ambulanti con concessione di posteggio	1,1	1
	1,1	2
occupazioni realizzate saltuariamente per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di fiere o da parte di coloro che richiedono l'assegnazione giornaliera del mercato (spuntisti)	1,1	1
	1,1	2
impianti pubblicitari	1,5	1
	1,5	2
aziende erogatrici pubblici esercizi occupazione temporanea	1,1	1
	1,1	2
cantieri edili	1,1	1
	1,1	2
occupazioni con finalità politiche, istituzionali, culturali e Sportive	0,6	1
	0,6	2
cooperative disoccupati, ONLUS	0,5	1
	0,5	2
aziende erogatrici pubblici esercizi - occupazione permanente Con cavi e condutture sovrastanti - sottostanti il suolo	0,6	1
	0,6	2
passi carrabili	0,9	1
	0,9	2
spazi sottostanti e sovrastanti il suolo: tende fisse, retrattili	0,5	1
	0,5	2
distributori carburanti, tabacchi, ecc.	1,1	1
	1,1	2
attività dello spettacolo viaggiante, mestieri, girovaghi	0,6	1
	0,6	2
commercio in forma itinerante	1,1	1
	1,1	2
Posti auto assegnati in uso esclusivo nelle aree pubbliche	1,5	1
	1,5	2
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	1,5	1
	1,5	2

Allegato B)

ELENCO VIE CATEGORIA 1

codice	nome via
via	
35	PZA DELLA CHIESA
77	PZA MARTIRI DELLA LIBERTA'
142	PIAZZA PERTINI SANDRO
6	VIA BALOSSA
9	VIA BARANZATE
13	VIA BELTRAMI F.
12	VIA BENEFICA
15	VIA BERTOLA DA NOVATE
19	VIA BOLLATE
21	VIA BONFANTI CLEMENTE
20	VIA BOVISASCA
23	VIA BRODOLINI GIACOMO
25	VIA CADORNA LUIGI
27	VIA CAMPO DEI FIORI
31	VIA CASCINA DEL SOLE
33	VIA CAVOUR
40	VIA COSTA ANDREA
41	VIA DANTE ALIGHIERI
51	VIA DI VITTORIO GIUSEPPE
60	VIA GARIBALDI GIUSEPPE
64	VIA GRAMSCI ANTONIO
65	VIA GRAN PARADISO
68	VIA LATINI BRUNETTO
72	VIA MADONNINA
76	VIA MATTEOTTI GIACOMO
80	VIA MONTE GRAPPA
84	VIA MONTE ROSA
91	VIA MORANDI RODOLFO
96	VIA PETRARCA FRANCESCO
97	VIA PIAVE
100	VIA POLVERIERA
101	VIA PORTONE
109	VIA REPUBBLICA
107	VIA RESISTENZA
108	VIA RIMEMBRANZE
110	VIA ROMA
117	VIA STELVIO
126	VIA VIALBA
128	VIA VIGNONE
124	VIA VITTORIO VENETO
131	VIA XXV APRILE

143	VICOLO PORTONE
144	PIZZA TESTORI GIOVANNI
151	VIA DON LUIGI ORIONE
147	LGO TESTORI ANGELO

ELENCO VIE CATEGORIA 2

codice	nome via
via	
56	LGO DE GASPERI ALCIDE
133	PZA DELLA PACE
106	VIA 4 NOVEMBRE
1	VIA ALFIERI VITTORIO
2	VIA AMENDOLA GIOVANNI
3	VIA AMORETTI F.LLI
4	VIA ARIOSTO LODOVICO
5	VIA ASIAGO
8	VIA BARACCA FRANCESCO
10	VIA BATTISTI CESARE
11	VIA BELLINI VINCENZO
14	VIA BERNARDINO DA NOVATE
16	VIA BIXIO NINO
17	VIA BOCCACCIO GIOVANNI
18	VIA BOITO ARRIGO
7	VIA BOSCAINI
24	VIA BUONARROTI MICHELANGELO
22	VIA BUOZZI BRUNO
26	VIA CAIROLI F.LLI
28	VIA CANTORE
29	VIA CARDUCCI GIOSUE'
30	VIA CARSO
32	VIA CAVALCANTI GUIDO (<i>privata</i>)
36	VIA CERVI F.LLI
34	VIA CHIESA DAMIANO
37	VIA CONFALONIERI FEDERICO
38	VIA CORNICIONE
39	VIA CURIEL EUGENIO
44	VIA DE AMICIS EDMONDO
48	VIA DE SANCTIS FRANCESCO
136	VIA DELLA MECCANICA
46	VIA DELLA PACE
137	VIA DELLA STAMPA
135	VIA DELL'ARTIGIANATO
43	VIA DELLE ALPI
45	VIA DELLE GRIGNE (<i>privata</i>)
138	VIA DELL'EDILIZIA
47	VIA DELLO SPORT
49	VIA DI DIO F.LLI
50	VIA DIAZ ARMANDO
52	VIA DONIZETTI GAETANO
55	VIA EDISON TOMMASO
141	VIA FALCONE/BORSELLINO
57	VIA FERMI ENRICO

58	VIA FILZI FABIO
59	VIA FOSSE ARDEATINE
61	VIA GIOBERTI VINCENZO (<i>privata</i>)
62	VIA GIUSTI GIUSEPPE
63	VIA GORIZIA
66	VIA GRAN SASSO
67	VIA GRANDI ACHILLE
103	VIA I' MAGGIO
140	VIA NIEVO IPPOLITO
42	VIA LEONARDO DA VINCI
69	VIA LEONE XIII (<i>privata</i>)
70	VIA LEOPARDI GIACOMO
71	VIA MADDALENA
73	VIA MAMELI GOFFREDO
74	VIA MANZONI ALESSANDRO
139	VIA MARIE CURIE
75	VIA MARONCELLI PIERO
132	VIA MARZABOTTO
78	VIA MAZZINI GIUSEPPE
53	VIA MINZONI DON GIOVANNI
82	VIA MONTE ABETONE
79	VIA MONTE BIANCO
81	VIA MONTE CERVINO
83	VIA MONTE LEGNONE (<i>privata</i>)
85	VIA MONTE NERO
87	VIA MONTE RESEGONE
86	VIA MONTE SABOTINO
88	VIA MONTELLO
89	VIA MONVISO
90	VIA MOTTARONE (<i>privata</i>)
92	VIA OVIDIO (<i>privata</i>)
95	VIA PARINI GIUSEPPE
93	VIA PASCOLI GIOVANNI
94	VIA PASUBIO
98	VIA PELLICO SILVIO
99	VIA PISACANE CARLO
102	VIA PRAMPOLINI CAMILLO
104	VIA PUCCINI GIACOMO
105	VIA PUECHER GIANCARLO
115	VIA RAFFAELLO SANZIO
111	VIA ROSSELLI F.LLI
134	VIA SALVO D'ACQUISTO
116	VIA SAURO NAZARIO
118	VIA SENTIERO DEL DRAGONE
112	VIA STRADIVARI ANTONIO
119	VIA TASSO TORQUATO
54	VIA TAZZOLI DON ENRICO
120	VIA TONALE
121	VIA TRENTO E TRIESTE
122	VIA TURATI FILIPPO
129	VIA VERDI GIUSEPPE
123	VIA VERGA GIOVANNI
130	VIA VIRGILIO
127	VIA VOLTA ALESSANDRO
113	VLO SAN GERVASO
114	VLO SAN PROTASO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE - COSAP

- 125 VLO VITTORIO VENETO (*privata*)
- 145 VIA DON MILANI
- 146 VIA TORRIANI VINCENZO
- 148 VIA DON LUIGI STURZO
- 150 VIA SPADOLINI GIOVANNI